

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Pisto ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4782/2020 promossa da:

Caio con il patrocinio dell'avv. SEEBER MARIA ANGELA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SEEBER MARIA ANGELA

OPPONENTE

contro

Sempronio con il patrocinio dell'avv. *Difensore*, elettivamente domiciliati presso il difensore avv. *Difensore*

OPPOSTI

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione *Caio* proponeva opposizione all'atto di precetto notificato da *Sempronio* con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di €. 57.123,49 oltre interessi e spese, chiedendone dichiararsi la nullità per inesistenza del titolo esecutivo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso.

Con decreto *inaudita altera parte* il precedente G.I. accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con esclusione degli importi richiesti a titolo di spese di lite liquidate nella controversia R.G. 5448/2018 con ordinanza del 6 dicembre 2019 (€. 4.400 per compensi ed €. 286,00 per esborsi oltre accessori di legge) con riserva di conferma, revoca, o modifica del provvedimento all'esito del contraddittorio tra le parti.

Si costituivano i convenuti nella fase di suspensiva, chiedendo il rigetto di detta istanza, nonché nella fase di merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione per essere la stessa infondata in fatto e in diritto.

Con ordinanza del 28.03.21 il precedente G.I. revocava il decreto emesso *inaudita*, rigettando l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

Nel merito, la causa veniva istruita con i documenti prodotti dalle parti e trattenuta in decisione in data odierna a seguito di discussione orale. Le parti hanno concluso come da verbale cui è allegata la presente sentenza.

L'opposizione, eccezion fatta per il capo di condanna al pagamento delle spese di lite di cui alla ordinanza n. 2757/2019, Tribunale di Parma, è fondata.

Con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* gli odierni convenuti opposti avevano chiesto dichiararsi la nullità delle dazioni di denaro effettuate in favore di *Caio*, qualificandole come donazioni viziate da nullità per mancata stipula in forma solenne e chiedendo per l'effetto la restituzione delle somme donate.

Con ordinanza n. 2757/2019 il Tribunale di Parma, accogliendo la domanda degli allora attori, aveva qualificato le dazioni di denaro come donazioni, dichiarandone la nullità per vizio di forma e conseguentemente condannando il *Attore* alla restituzione delle somme ricevute, oltre pagamento delle spese di lite.

L'ordinanza è stata appellata (doc. 3 parte attrice) e l'appello è sub iudice.

Ciò premesso, è pertanto necessario interrogarsi sulla provvisoria esecutività o meno del capo inerente la restituzione delle somme.

A tal proposito, le Sezioni Unite nella Sentenza n. 4059 del 22/02/2010 (Rv. 611643 – 01), seppur in un caso di pronuncia costitutiva, anziché dichiarative come quello per cui è causa, affermano quanto segue: “nell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, l'esecutività provvisoria, ex art. 282 cod. proc. civ., della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alle modificazione giuridica sostanziale. Essa, pertanto, non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado, né alla condanna implicita al rilascio dell'immobile in danno del promittente venditore, poiché l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia. (Nella specie, le Sezioni unite hanno confermato - con riferimento ad un giudizio di sfratto per morosità - la sentenza impugnata con la quale era stata esclusa la provvisoria esecutività della condanna implicita al rilascio dell'immobile, in danno del promittente venditore, nel caso di domanda di esecuzione in forma specifica diretta al trasferimento del bene proposta dal promissario acquirente” (conf. Sez. 2, Sentenza n. 8693 del 03/05/2016, Rv. 639745 - 01).

Ancora, come osservato dal Giudice della fase di sospensiva, “secondo quanto ancora recentemente ribadito in adesione a S.U. 4059/2010 l'adeguamento della realtà sostanziale non può ritenersi precluso in generale (cioè in relazione al tipo di sentenza costitutiva) dalla circostanza che l'effetto costitutivo non si è ancora prodotto, dovendosi piuttosto distinguere i casi nei quali le statuizioni condannatorie sono meramente dipendenti da quell'effetto dai casi nei quali sussista “la corrispettività del capo condannatorio rispetto a quello costitutivo nel nuovo assetto di interessi realizzato dalla complessiva pronuncia” (Cass. 2537/2019)”.

Nel particolare caso di specie, sebbene non possa ravvisarsi un nesso di stretta sinallagmaticità tra dichiarazione di nullità della donazione e restituzione della somma donata, la scrivente neppure ritiene possa parlarsi di mera dipendenza. Difatti, come evidenziato dalla difesa di parte opponente, vi è comunque un rapporto di corrispettività tra le due pronunce, posto che la restituzione della somma donata realizza quello che è il ripristino dello status quo ante all'atto dichiarato nullo stante la efficacia ex tunc della nullità.

Citando le Sezioni Unite di cui infra “l'esecutività provvisoria, ex art. 282 cod. proc. civ., della sentenza [costitutiva] (rectius dichiarativa), è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto [...] in un momento successivo”, il che non è nell'ipotesi di restituzione della cosa donata per effetto della declaratoria di nullità della donazione.

Diversamente, “il capo della sentenza contenente la condanna alle spese è immediatamente esecutivo ex art. 282 c.p.c., senza che rilevi la natura (di accertamento, costitutiva, di condanna) della pronuncia cui accede” (Cass. 10826/2020; Cass. 1283/2010).

L'opposizione deve essere pertanto parzialmente accolta nei termini di cui infra.

Stante l'accoglimento parziale dell'opposizione e la particolarità della questione con riferimento al caso concreto, le spese di lite vengono compensate in ragione del 30%. Per la restante parte,

seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduzione e minimi per la fase di trattazione e per la fase decisoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta l'inesistenza del diritto di *Sempronio* a procedere esecutivamente in forza della ordinanza n. 2757/2019, Tribunale di Parma, con riferimento al capo condannatorio di *Caio* alla restituzione della somma già ricevuta in donazione;

rigetta nel resto, accertando invece il diritto di *Sempronio* a procedere esecutivamente in forza della ordinanza n. 2757/2019, Tribunale di Parma, con riferimento al capo condannatorio di *Caio* al pagamento delle spese processuali;

compensa le spese di lite nella misura del 30% e, per la restante parte, condanna *Sempronio* a rimborsare a *Caio* le spese di lite, che si liquidano in € 550,20 per spese, € 6.790,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.

Parma, 6 ottobre 2021

Il Giudice

dott. Elena Pisto